La procedura di liquidazione del danno (ex art. 148 C.d.A.) Ã¨ a tutela del danneggiato

Descrizione

Il Consiglio di Stato (sentenza del 4 dicembre 2024 n. 9697, ripresa nella relazione IVASS per lâ??anno 2024 â??https://www.ivass.it/pubblicazioni-e-statistiche/pubblicazioni/relazione-annuale/2025/index.html) offre alcuni importanti precisazioni in ordine al procedimento risarcitorio previsto dallâ??art. 148 C.d.A. In particolare afferma:

â??***La procedura liquidativa stragiudiziale prevista dallâ??art. 148 e segg. CAP Ã¨ funzionalizzata alla tutela pubblicistica***
del diritto del danneggiato di conseguire, in tempi celeri e con una procedura trasparente, un congruo e pronto
ristoro del pregiudizio subÃ¬to. Tale tutela consiste nellâ??instaurazione, da parte della compagnia, di un leale e
corretto contraddittorio con il danneggiato con incombenti tutti a carico dellâ??impresa e termini rigorosamente
scanditi per evitare che lâ??assicuratore approfitti della propria posizione di forza economica con atteggiamenti
dilatori, rinviando il piÃ¹ possibile lâ??adempimento dei propri obblighi, anche attraverso espedienti che sfruttano
la carenza informativa degli aventi dirittoâ??.

Lâ??art. 148 CAP, in materia di procedura stragiudiziale di liquidazione dei sinistri, non ha a oggetto la gestione del
servizio di gestione e liquidazione dei sinistri in ottica di sistema, bensÃ¬ ***tutela la procedura liquidativa avviata dal***
singolo consumatore destinatario del risarcimento.

Il principio di â??rilevanza della violazioneâ?• â?? in luogo del principio della â??assoluta mancanza di pregiudizioâ?• giÃ previsto

dallâ??abrogato art. 326 CAP â?? lungi dal modificare lâ??assetto complessivo della disciplina, ***tutela il consumatore per arginare lâ??asimmetria contrattuale tra la sua posizione e quella dellâ??impresa assicuratrice****, non marginalizzando i presÃ¬di previsti dal CAP a vantaggio di quelli civilistici, ma piuttosto ridefinendo il campo dâ??intervento della Vigilanza per assicurare la tutela sostanziale ed effettiva del consumatore*.

Il principio della rilevanza esclude la sanzionabilitÃ delle violazioni prive di offensivitÃ per i beni giuridici tutelati, senza tuttavia attribuire rilievo, ai fini sanzionatori, alle sole violazioni che abbiano un impatto sistemico. Per la motivazione sulla rilevanza della violazione Ã¨ sufficiente la contestazione di â??almeno unoâ?• dei criteri elencati dallâ??art. 11, comma 1, Reg. IVASS n. 39/2018.

In assenza di ragioni giustificatrici, ***ogni inosservanza dei termini ex artt. 148 e segg. CAP comporta la sussistenza del presupposto di fatto, di natura oggettiva, che giustifica lâ??esercizio del potere sanzionatorio anche in relazione a una singola violazione e anche per ritardi contenuti ove sia, comunque, integrato almeno uno degli indici di rilevanza indicati dal pertinente quadro giuridico****; anche se lâ??accertamento Ã¨ unitario, la gravitÃ delle violazioni Ã¨ valutata innanzitutto per ciascun sinistro, rimanendo parametro di riscontro la lesione del bene protetto per il singolo danneggiato (rilevanza in sÃ© del ritardo). La gravitÃ dellâ??inadempimento modula la sanzione, pertanto la marginalitÃ dei casi o il fatto che i ritardi fossero contenuti possono essere presi in considerazione ai fini della graduazione della sanzione, quali indici di minore gravitÃ della violazione*â??

Categoria

1. Legal

Data di creazione
22 Lug 2025